



REGOLAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Indice

1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
2	DEFINIZIONI	4
2.1	Operazioni fra Parti Correlate	4
2.2	Operazioni ordinarie.....	4
2.3	Operazioni straordinarie.....	4
2.4	Operazioni rilevanti	4
2.5	Parte Correlata.....	4
3	AMBITO DI APPLICAZIONE	7
4	VIGILANZA SUL RISPETTO DEL REGOLAMENTO	8
5	DELIBERAZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI EFFETTUATE CON PARTI CORRELATE	9
5.1	RISERVA DI COMPETENZA E LIMITI AL CONFERIMENTO DI DELEGHE .	9
5.2	DELIBERAZIONI IN MATERIA DI <i>OPERAZIONI ORDINARIE</i> EFFETTUATE CON PARTI CORRELATE	9
5.3	DELIBERAZIONI IN MATERIA DI <i>OPERAZIONI STRAORDINARIE</i> EFFETTUATE CON PARTI CORRELATE	10
5.4	DELIBERAZIONI IN MATERIA DI <i>OPERAZIONI RILEVANTI</i> EFFETTUATE CON PARTI CORRELATE	11
6	Obblighi informativi in materia di operazioni effettuate con parti correlate	12
6.1	Informazioni in merito all'individuazione di <i>parti correlate</i>	12
6.2	Informazioni su operazioni con parti correlate	12
6.3	Obblighi di informazione nei confronti del Collegio Sindacale.....	12

1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente *Regolamento* è stato predisposto in applicazione:

- a) delle disposizioni di cui al principio contabile internazionale IAS n. 24, afferente l'informativa di bilancio sulle *operazioni con parti correlate*, adottato con Regolamento (CE) n. 2238/2004 della Commissione Europea del 29 dicembre 2004 (il "**Principio IAS n. 24**") e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) delle disposizioni in materia di *operazioni con parti correlate* di cui all'art. 2391-*bis* del codice civile;
- c) delle disposizioni di cui all'art. 114, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) delle disposizioni in materia di *operazioni con parti correlate significative* di cui all'art. 71-*bis* del **Regolamento Emittenti** e successive modificazioni ed integrazioni.

2 DEFINIZIONI

Oltre ai termini eventualmente definiti in altre parti del presente regolamento, i termini di cui appresso avranno il significato qui di seguito attribuito ad ognuno di essi.

2.1 Operazioni fra Parti Correlate

Sono quelle che comportano un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra *parti correlate*, indipendentemente dalla circostanza che sia stato pattuito un corrispettivo;

2.2 Operazioni ordinarie

Sono le operazioni fra la Banca e le *parti correlate* tipiche e/o usuali, che sono oggetto della gestione ordinaria degli affari sociali della stessa Società il cui ammontare, in ragione d'anno, non ecceda l'importo di Euro 20.000,00 (euro ventimila/00);

2.3 Operazioni straordinarie

Le operazioni fra *parti correlate* che non rientrano nella gestione ordinaria degli affari sociali della Banca secondo quanto definito al precedente punto 4.2;

2.4 Operazioni rilevanti

Trattasi delle Operazioni Straordinarie che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla tutela del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla Banca;

2.5 Parte Correlata

A norma delle disposizioni contenute nel Principio IAS n. 24, è da intendersi *parte correlata* alla Banca, per via diretta o indiretta, la parte che:

- a. direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:
 - ✓ controlla la Banca, ne è controllata, ovvero è soggetta al controllo congiunto (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate);
 - ✓ ha una partecipazione nella Banca tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; o
 - ✓ controlla congiuntamente la Banca;
- b. è una società collegata alla Società;
- c. è una *joint venture* nella quale la Società è una partecipante;

- d. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Banca;
- e. è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere *a.* o *d.* che precedono;
- f. è una entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere *a.* o *d.*, ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto;
- g. è un fondo pensionistico per i dipendenti della Banca o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Ai fini di quanto indicato nelle lettere che precedono:

- A. per controllo si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una entità al fine di ottenere i vantaggi dall'attività svolta dall'entità medesima.

In proposito, ai fini del presente Regolamento, si presumono, fino a prova contraria, "*Società Controllate*" le società:

- nelle quali un'altra società dispone, direttamente o indirettamente, ossia anche per il tramite di fiduciari o di interposte persone, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - nelle quali un'altra società dispone, direttamente o indirettamente, ossia anche per il tramite di fiduciari e di interposte persone, di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - italiane o estere, sulle quali un soggetto ha diritto, in forza di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare una influenza dominante, ovviamente quando le norme applicabili consentano tali contratti o clausole;
 - italiane o estere, sulle quali un socio, in virtù di accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti ad esercitare una influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- B. per *controllo congiunto* è da intendersi la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su una attività economica di una entità;
- C. per "*società collegata*" si intende una entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una *partnership*, nella quale la partecipante è in grado di esercitare una influenza notevole e che non è né una controllata, né una partecipazione a controllo congiunto. Al riguardo, per *influenza notevole* si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di una entità senza averne il controllo; potere che può essere esercitato attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Ai fini del presente Regolamento, l'influenza notevole si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti;

D. per *soggetti con responsabilità strategiche* si intendono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori esecutivi e non esecutivi della entità medesima. A tal proposito, tra i "*soggetti con responsabilità strategica*" sono compresi:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca;
- I dirigenti dotati di poteri di gestione e/o di erogazione di credito conferiti direttamente dal Consiglio di Amministrazione della Banca;

E. sono da considerarsi "*stretti familiari*" di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Banca. Al riguardo, si presumono "*stretti familiari*":

- il coniuge non legalmente separato o il convivente;
- i parenti e gli affini fino al secondo grado;
- i figli del convivente;
- le persone a carico del soggetto o del convivente.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

- 5.1 Sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché i dirigenti della Banca.
- 5.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o altro incaricato della Banca, consegnerà copia del presente Regolamento ai soggetti di cui al paragrafo 5.1, unitamente al modulo di cui all'allegato 1, rispettivamente:
- a) all'atto dell'accettazione della nomina, per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo;
 - b) all'atto dell'assunzione, per i dirigenti.
- 5.3 I soggetti di cui al paragrafo 5.1 che hanno ricevuto copia, saranno tenuti a compilare, sottoscrivere e restituire all'Amministratore Delegato, o altro incaricato della Società, entro e non oltre 5 (cinque) gironi dalla consegna, il modulo riportato nell'allegato 1, al fine di dare atto della piena conoscenza ed accettazione del presente Regolamento.
- 5.4 Ciascuno dei soggetti citati al paragrafo 5.1., con la compilazione e sottoscrizione del modulo di cui all'allegato 1, forniscono irrevocabilmente il proprio consenso, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per il trattamento dei dati richiesti.

4 VIGILANZA SUL RISPETTO DEL REGOLAMENTO

Il Collegio Sindacale, l'Internal Audit e la Società di revisioni vigilano sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento e ne riferiscono nella relazione all'Assemblea della Banca di cui al 2° comma dell'art. 2429 del codice civile.

I componenti degli organi di amministrazione o di controllo, ed i dirigenti informano senza indugio il Collegio Sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente Regolamento di cui vengono a conoscenza nell'espletamento del proprio ruolo.

5 DELIBERAZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI EFFETTUATE CON PARTI CORRELATE

5.1 RISERVA DI COMPETENZA E LIMITI AL CONFERIMENTO DI DELEGHE

- 7.1.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 136 del D. Lgs 385/1993 (TUB) per le operazioni dallo stesso disciplinate, le deliberazioni in materia di operazioni con *parti correlate* sono di norma riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.
- 7.1.2 In deroga a quanto previsto al punto che precede, possono essere delegate ad uno o più componenti dell'organo di amministrazione della Banca la decisione e la realizzazione, con firma singola o congiunta, di *operazioni ordinarie*. In ogni caso, non possono essere delegate le *operazioni straordinarie* e le *operazioni rilevanti*.
- 7.1.3 E' tassativamente esclusa la facoltà dell'organo di amministrazione di delegare lo svolgimento di operazioni con *parti correlate* nei termini di cui al paragrafo precedente:
- a soggetti che siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, alla realizzazione di tali operazioni;
 - nei casi in cui le operazioni rientrano nelle previsioni di cui all'art. 136 del TUB.
- 7.1.4 Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione abbia attribuito ad uno o più dei suoi membri i poteri occorrenti per il compimento di determinate categorie di operazioni, la facoltà di decidere ed eseguire operazioni con parti correlate, ove rientranti nella delega, deve essere espressamente prevista e contemplata nella delega stessa, fermo restando il rispetto di quanto stabilito ai precedenti paragrafi 7.1.2. e 7.1.3.

5.2 DELIBERAZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI ORDINARIE EFFETTUATE CON PARTI CORRELATE

- 7.2.1 In relazioni alle operazioni ordinarie non è necessaria la preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione laddove il compimento di tali operazioni sia oggetto di delega a uno o più componenti dell'organo di amministrazione, così come previsto ai paragrafi 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 di cui sopra.
- 7.2.2 I soggetti ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito delega per l'effettuazione di operazioni ordinarie secondo quanto definito al precedente paragrafo 7.2.1, hanno l'obbligo di riferire al Consiglio stesso, almeno trimestralmente, in occasione dell'informativa periodica di cui all'articolo 16 dello statuto.

5.3 DELIBERAZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE CON PARTI CORRELATE

7.3.1 Le *operazioni straordinarie* possono essere effettuate solo dopo la preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione

7.3.2 In relazione alle deliberazioni di cui al precedente paragrafo, l'organo di amministrazione deve essere adeguatamente informato in merito:

- a) alla natura della correlazione;
- b) alle modalità di esecuzione dell'operazione;
- c) ai termini ed alle condizioni, sia temporali sia economiche, per il compimento dell'operazione;
- d) al procedimento di valutazione seguito;
- e) all'interesse ed alle motivazioni sottese all'operazione;
- f) eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

7.3.3 Quando la natura, il valore o le altre caratteristiche delle *operazioni straordinarie* lo richiedano, onde evitare che in relazione all'operazione siano stabilite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente pattuite tra parti non correlate, il Consiglio di Amministrazione, chiamato a deliberare in merito al compimento dell'operazione, ricorre all'assistenza di esperti indipendenti, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di pertinenza della deliberazione e dei quali soggetti dovranno essere peraltro riconosciute l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse relativamente all'operazione.

7.3.4 Sempre in merito alle *operazioni straordinarie*, se la relazione di correlazione con la *parte correlata* dovesse sussistere nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione o, comunque, uno o più componenti dell'organo amministrativo dovessero essere portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, a detti soggetti è fatto obbligo di darne tempestiva ed esauriente informativa agli organi di amministrazione e di controllo della Banca, specificandone la natura, l'origine, la portata e i termini dell'interesse di cui sono portatori.

7.3.5 I soggetti interessati citati al paragrafo che precede sono, altresì, tenuti ad allontanarsi dalla riunione dell'organo di amministrazione al momento della deliberazione inerente la realizzazione dell'operazione.

5.4 DELIBERAZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI RILEVANTI EFFETTUATE CON PARTI CORRELATE

7.4.1 La realizzazione di *operazioni rilevanti* da parte della Banca deve essere sottoposta alla preventiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione che, al riguardo, dovrà essere adeguatamente informato in merito:

- a) alla natura dell'operazione;
- b) alle modalità di esecuzione dell'operazione;
- c) ai termini ed alle condizioni, sia temporali sia economiche, per la realizzazione dell'operazione;
- d) al procedimento di valutazione adottato;
- e) all'interesse ed alle motivazioni che sottendono all'operazione;
- f) gli eventuali rischi che possono derivare alla Banca dal compimento dell'operazione.

7.4.2 Qualora la natura, il valore o le altre caratteristiche delle *operazioni rilevanti* lo richiedano, onde evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, il Consiglio di Amministrazione si avvale della consulenza di esperti indipendenti, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie inerenti la deliberazione e dei quali soggetti dovranno essere riconosciute, peraltro, l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse nei riguardi dell'operazione.

7.4.3 Nel caso di *operazioni rilevanti*, laddove la relazione con la *parte correlata* dovesse sussistere nei confronti di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione o, comunque, uno o più componenti dell'organo amministrativo dovessero essere portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, questi sono obbligati a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, specificandone la natura, l'origine, la portata ed i termini dell'interesse di cui sono portatori.

7.4.4 I soggetti interessati di cui al precedente sono tenuti, altresì, ad allontanarsi dalla riunione del Consiglio di Amministrazione al momento della deliberazione concernente il compimento dell'operazione.

6 OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI OPERAZIONI EFFETTUATE CON PARTI CORRELATE

6.1 Informazioni in merito all'individuazione di *parti correlate*

- 8.1.1 Entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla chiusura di ciascun trimestre solare, i componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, l'Amministratore Delegato, i dirigenti dotati di poteri di gestione e di erogazione del credito conferiti direttamente dal Consiglio di Amministrazione e i dirigenti con responsabilità strategiche (come declinati alla lettera D del paragrafo 4.5) della Banca trasmettono al Consiglio di Amministrazione un'attestazione in merito alle società nelle quali essi e/o gli *stretti familiari* ad essi riferibili (come definiti nella lettera E del paragrafo 4.5) detengono partecipazioni di controllo o esercitano sulle medesime una *notevole influenza*, come delineato nelle lettere A, B e C del paragrafo 4.5. di cui sopra.
- 8.1.2 I soggetti di cui al paragrafo che precede, sono tenuti, altresì, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ogni variazione che dovesse verificarsi nei dati comunicati secondo quanto stabilito sempre al predetto paragrafo 8.1.1. nel corso del trimestre solare.

6.2 Informazioni su operazioni con parti correlate

Il Consiglio di Amministrazione provvede a rendere note, nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 cod. civ., le *operazioni ordinarie*, le *operazioni straordinarie* e le *operazioni rilevanti* realizzate nel corso dell'esercizio.

6.3 Obblighi di informazione nei confronti del Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente, con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale in merito alle operazioni con *parti correlate* concluse nel corso del trimestre, nonché in merito allo stato di attuazione, alla data di chiusura del trimestre, delle operazioni con *parti correlate*, la cui esecuzione, in considerazione delle loro caratteristiche, sia differita nel tempo o periodica.

L'organo amministrativo, nell'ambito delle comunicazioni al Collegio Sindacale come sopra delineato, riferisce, in particolare, in merito all'interesse che sottende all'*operazione con parti correlate*, alla natura della correlazione, nonché alle modalità di esecuzione (ivi compresi i termini e le condizioni, anche economiche, di realizzazione), con particolare riguardo ai procedimenti di valutazione adottati.

ALLEGATO 1

Il sottoscritto/La sottoscritta _____

- attestando di avere ricevuto copia del Regolamento vigente in materia di operazioni con parti correlate, redatto dalla Banca del Sud, e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dal suddetto Regolamento e delle sanzioni normativamente previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi

TANTO PREMESSO

- a) dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento e di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse;
- b) indica che sono parti correlate i seguenti soggetti:

- c) indica che ha relazioni con le seguenti parti correlate:

(Data)

(Firma)

Recapiti personali: n. tel , n. fax e indirizzo email.....;

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, il Sottoscritto/La Sottoscritta presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Banca del Sud S.p.A. per le finalità di cui all'informativa prevista dal Regolamento. Al sottoscritto/alla Sottoscritta sono attribuiti i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

(Data)

(Firma)